



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Spett.le
Direzione Generale per le Dighe del
Ministero delle Infrastrutture
Viale del Policlinico 2
00161 ROMA

e p.c. Al Sig. Ministro delle Infrastrutture
Piazzale Porta Pia 2
00198 ROMA

Roma, 5 agosto 2014
Rif. P/M7/2985

OGGETTO: Progetti di Gestione degli invasi di competenza statale.

Con nota n. 1467/2012 la Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Organismo deputato alla vigilanza degli invasi di competenza statale, ha evidenziato i criteri cui i Progetti di Gestione devono attenersi in relazione alla sicurezza degli sbarramenti.

Come premessa la citata nota afferma che: *“...il progetto di gestione deve essere firmato da ingegnere abilitato all'esercizio della professione; inoltre, essendo trattati aspetti rilevanti per la sicurezza del serbatoio, deve essere sottoscritto anche dall'Ingegnere designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto (ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. n. 507/94, convertito con L. n. 584/94).”*

Nel merito questo Consiglio Nazionale dei Geologi segnala che le competenze professionali sono disciplinate dal DPR 328/2001, che danno ampia competenza al geologo in campo della gestione delle risorse, ed in particolare di quelle idriche, nonché della pianificazione e della modellazione dei processi geoambientali.

Ritiene pertanto che per redigere il Progetto di Gestione non si possa stabilire l'esclusività di un'unica figura professionale, nella fattispecie l'ingegnere, e confuta peraltro la rilevanza giuridica di una attribuzione di competenze ad una categoria professionale attraverso l'emanazione di una circolare a firma di un dirigente di una direzione del Ministero.

E' appena il caso di ricordare che l'obbligo per i gestori degli invasi artificiali di competenza dello stato di redigere il Progetto di Gestione deriva dall'articolo 114 del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), che riprende l'art. 40 del D.lgs. 152/99, al fine *“...di assicurare il*

mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svasso, sghiaciamento e sfangamento delle dighe....".

Lo stesso Progetto di gestione "...è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse".

I criteri con cui redigere il Progetto di Gestione sono contenuti nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 30/06/2006, che all'art. 3 stabilisce che esso *"contiene di norma le seguenti informazioni:*

- a) il volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio al momento della redazione del progetto ed il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio;*
- b) le caratteristiche qualitative dei sedimenti sia fisiche, ricavate da analisi di classificazione granulometrica, che chimiche, anche in termini di inquinanti presenti, necessarie per ottenere, fra l'altro, informazioni sulla provenienza del materiale solido sedimentato nel serbatoio, sulla erodibilità dei suoli del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento e sulla influenza delle attività antropiche che gravitano sul medesimo bacino idrografico, nonché, ove necessario, il saggio biologico per evidenziare eventuali effetti tossici;*
- c) le caratteristiche qualitative, ricavate da analisi, di colonne d'acqua sovrastanti il materiale depositato;*
- d) la quantità e la qualità del materiale solido in sospensione nelle acque normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento;*
- e) quantità e qualità del materiale solido che si avrebbe in sospensione nel corso d'acqua di valle in occasione di morbide in assenza dello sbarramento;*
- f) modalità e tempi per il ripristino della capacità utile del serbatoio;*

Tali attività devono comunque concludersi entro la scadenza della concessione.

Le indagini qualitative di cui alle lettere b), c) e d) devono essere effettuate in conformità alle disposizioni contenute nel titolo II, capi I e II, e negli allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999. E' comunque obbligatoria la ricerca degli inquinanti nei sedimenti di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. Nel caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il progetto di gestione indica anche:

- a) il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio;*
- b) le modalità di rimozione del materiale;*
- c) la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere;*
- d) le modalità di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale rimosso, da individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente destinato a ricevere i materiali asportati, o altra sua riutilizzazione consentita considerando, tra l'altro, in relazione alle sue caratteristiche di qualità, l'utilizzo per colmate, l'ammendamento per terreni agricoli, l'utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria dell'alveo fluviale in relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata;*

e) le aree di dislocazione del materiale rimosso che devono essere poste in condizioni di sicurezza idraulica sia per quanto riguarda la stabilità degli ammassi, sia per quanto riguarda l'esposizione a fenomeni erosivi, sia in caso di dislocazione in aree golenali, per quanto riguarda il verificarsi di piene del fiume;

f) la verifica preventiva della fattibilità delle soluzioni prescelte, secondo i criteri definiti nello stesso progetto di gestione in relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata.

4. Nel caso di rilascio a valle dei sedimenti, il progetto di gestione indica anche:

a) i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le attività di svasso, sfangamento e spurgo compatibili con le prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica;

b) il programma operativo delle attività di svasso ovvero di spurgo del serbatoio, che deve essere redatto tenendo conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e alle prime fasi di sviluppo, in modo da minimizzare gli effetti negativi sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle dello sbarramento, ove necessario potranno essere previsti adeguati interventi di ripopolamento delle specie ittiche, da porre a carico del gestore, per ripristinare le condizioni ecologiche antecedenti le operazioni di spurgo;

c) il volume di materiale che, tramite corrente idrica carica di torbida, si prevede di rimuovere dal serbatoio per ciascuna operazione di spurgo;

d) il volume d'acqua da rilasciare e la presunta portata media e massima nel rispetto dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso progetto di gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e del corso d'acqua di valle, per ciascuna operazione di svasso ovvero di spurgo;

e) i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svasso ovvero di spurgo;

f) l'elenco dei comuni rivieraschi interessati posti a valle dello sbarramento e compresi in una distanza prefissata nel progetto di gestione, misurata lungo l'asta fluviale, nonché quelli confinanti con l'invaso;

g) l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle operazioni di svasso ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento, e delle misure adottate per mitigarli, in relazione al rispetto degli obiettivi di qualità nonché della salvaguardia delle popolazioni ed infrastrutture presenti a valle dell'invaso e nelle sue immediate vicinanze, della vita acquatica e degli altri usi della risorsa idrica, del regime idrologico nonché della capacità di tollerare accumuli temporanei dei materiali di sedimentazione;

h) le azioni di prevenzione per non pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso.

5. Il progetto di gestione, ove possibile, in conformità' a quanto stabilito al comma 4, prevede scenari per l'utilizzazione degli scarichi di fondo in corrispondenza degli eventi di piena, in relazione alla possibilità di soddisfare le seguenti esigenze:

- a) garantire comunque la funzionalità degli scarichi di fondo a fronte dei fenomeni di interrimento;
- b) ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti;
- c) modulare le condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti, ricorrendo alle possibilità di laminazione dell'invaso.

6. Il progetto di gestione deve essere periodicamente aggiornato dal gestore, anche su richiesta dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla base della compatibilità delle operazioni di svasso, di sfangamento e di spurgo di ogni singolo impianto con il conseguimento degli obiettivi di qualità finali fissati dal decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base delle nuove conoscenze acquisite in materia."


È evidente dalla lettura della norma come alcune competenze appiano addirittura esclusive del geologo, quando si tratta ad esempio di trasporto solido, di volumi di interrimento, di ricostruzione del trasporto solido ex-ante sbarramento, di caratterizzazione dei sedimenti ecc.

Questo Consiglio Nazionale dei Geologi ritiene che una visione parziale dei fenomeni naturali, tesa a ricondurre tutte le competenze ad un'unica categoria professionale, faccia compiere un passo indietro di oltre 50 anni ai problemi di sicurezza degli invasi, come peraltro sembra testimoniare anche la nuova riorganizzazione della direzione per le dighe, che, per quanto è dato sapere, vede in forte difficoltà l'ufficio di geologia applicata.

La segnalazione di questo Consiglio, oltre alla questione delle competenze professionali, riguarda il fatto che l'approccio seguito dalla Direzione Generale per le Dighe mina alla base l'apporto che le scienze della terra hanno dato alle opere di ingegneria civile negli ultimi 50 anni. Con una cultura geologica relegata a semplice attività di cornice, a venir messe in discussione sono la sicurezza delle opere e quella dei territori con cui esse interagiscono.

Si invita pertanto codesto Ufficio a volere rivedere la propria posizione e ad emanare una nuova circolare che non configuri esclusività di competenze, ma si rivolga piuttosto ad un quanto mai necessario approccio multidisciplinare, all'interno del quale le competenze dei geologi possano compiutamente esprimersi.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano